

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2720 del 05/06/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi art. 208 - Società PASSERINI RECUPERI SRL con sede legale ed impianto in comune di Cento (FE). Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica per impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2788 del 05/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno cinque GIUGNO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs 152/06 e smi art. 208. Società **PASSERINI RECUPERI SRL** con sede legale in comune di Cento (FE). Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica per impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Cento (FE), via Malamini n. 41.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda assunta al PGFE/2018/15291 del 18/12/2018, presentata dalla Società PASSERINI RECUPERI srl, con sede legale ed impianto in comune di Cento (FE), Via Malamini n. 41, CF 01760350387, nella persona della Legale Rappresentante Valentina Sorgini, per il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica alle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi;

Visti i seguenti atti della Provincia di Ferrara:

- Deliberazione di G.P. nn. 184/40996 del 25/05/2009 “Autorizzazione unica per l’approvazione e la realizzazione del progetto e gestione dell’impianto di rifiuti recuperabili non pericolosi”;
- Atto n. 7603 del 1/02/2011 di modifica dell’atto sopra richiamato;
- Atto n. 6549 del 13/11/2015 di modifica degli atti di cui sopra;

Vista la nota della Provincia di Ferrara PG n. 79071 del 26/11/2015 con cui si comunicava la rettifica della scadenza dell'autorizzazione n. 6549/2015, al 15 maggio 2019;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento PG/2019/2352 del 8/01/2019, per la conclusione del quale è previsto un termine di 150 giorni;

Preso atto che l'istanza è relativa al rinnovo con modifiche dell'atto autorizzativo, in particolare viene richiesto l'aumento dei quantitativi annuali di recupero dei rifiuti di carta e cartone da 20.000 a 40.000 tonnellate, l'inserimento dei CER 150105 (imballaggi in materiali compositi) e 191201 (carta e cartone), l'inserimento del CER 191212 (altri rifiuti, compresi i materiali misti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti...) da trattare nella linea delle plastiche, l'aumento del quantitativo istantaneo dei rifiuti plastici da 20 a 25 tonnellate, e la riduzione del quantitativo istantaneo di altri rifiuti sottoposti alle operazioni R12/R13, da 20 tonnellate a 5 tonnellate;

Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 589/2010 di verifica assoggettabilità (screening), che prevedeva già un incremento dei quantitativi di carta e cartone fino a 40.000 tonnellate/anno;

Preso atto che l'operazione R12 per la selezione dei rifiuti legnosi, attualmente autorizzata, risulta più appropriata dell'operazione R3 richiesta dalla ditta, trattandosi di cernita di rifiuti finalizzata alla individuazione di bancali integri ed utilizzabili come merce, mentre l'operazione R3 è una vera e propria attività di recupero da sottoporre alle norme dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e al DM 5/02/98 (Tipologia 9.1, allegato 1 sub allegato 1); a tal riguardo la ditta dovrà annotare sul registro di carico e scarico, nella fase di scarico, i bancali cerniti integri;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 12 febbraio 2019 (trasmesso alla società e agli Enti interessati con PG/2019/25100 del 15/02/2019), con cui si chiedevano alla ditta alcune integrazioni, e la presentazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco del progetto di adeguamento del lay-out dell'impianto; da questa data venivano sospesi i tempi del procedimento;

Vista la trasmissione delle integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi, assunte al PG/2019/44112 del 19/03/2019, con cui la ditta ha chiarito gli aspetti legati al titolo di prevenzione incendi e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'accettazione dei rifiuti con codice a specchio; da questa data sono stati ripresi i tempi del procedimento,

Visto il parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara prot. n. 5146 del 30/04/2019, favorevole alle seguenti condizioni: l'area di ricarica batterie dei carrelli elettrici deve rispettare i requisiti minimi previsti dalla norma CEI UNI 62485-3 (ex-CEI EN 50272) e CEI EN 60079-10 (sistemazione, ventilazione,

distanza, rischio formazione atmosfere potenzialmente esplosive per presenza di gas ecc..). Si specifica inoltre che l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4 del DM 7/08/2012, e all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008;

Preso atto che la ditta dichiara di essere dotata di una procedura di accettazione dei rifiuti con codice a specchio, che dovranno essere accompagnati da idonea documentazione comprovante la non pericolosità;

Ritenuto di rilasciare il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni “*Norme in materia ambientale*”;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all' approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l’assetto organizzativo

generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Preso atto della dichiarazione della società, assunta al PG/2019/87640 del 4/06/2019, che la marca da bollo n. 01180773125536 del 17/05/2019 verrà conservata unitamente al presente atto autorizzativo ed utilizzata unicamente a tale scopo;

A U T O R I Z Z A

la Società Passerini Recuperi srl., con sede legale ed impianto in comune di Cento, via Malamini n. 41, CF 01760350387, nella persona del legale rappresentante protempore, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti.

1. GESTIONE RIFIUTI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle seguenti condizioni:

1.1 L'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e trattamento R12-R3 dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce “**Allegato A**”;

1.2 L'area interessata dall'attività di messa in riserva e trattamento deve essere presidiata e l'accesso controllato;

1.3 I rifiuti che potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R12/R3),

dovranno essere esclusivamente costituiti da:

CER 150101 Imballaggi in carta e cartone

CER 150106 Imballaggi in materiali misti

CER 200101 Carta e cartone

CER 150105 Imballaggi compositi

CER 191201 Carta e cartone

1.4 Il quantitativo massimo istantaneo ed annuale di rifiuti che potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero di cui al punto 1.3 precedente non dovrà superare rispettivamente le 40 tonnellate e 40.000 tonnellate annue;

1.5 I rifiuti in plastica che potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e selezione/pressatura (R12) dovranno essere esclusivamente costituiti da:

CER 020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

CER 150102 Imballaggi in plastica

CER 170203 Plastica

CER 191204 Plastica e gomma

CER 200139 Plastica

CER 191212 altri rifiuti – compresi materiali misti – prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211);

1.6 Il quantitativo massimo istantaneo ed annuale di rifiuti che potranno essere sottoposti alle operazioni di cui al punto 1.5 precedente non dovrà superare rispettivamente le 25 tonnellate e 3.400 tonnellate/anno;

1.7 I rifiuti in legno che potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e selezione (R12) dovranno essere esclusivamente costituiti da:

CER 150103 Imballaggi in legno

CER 170201 Legno

1.8 Il quantitativo massimo istantaneo ed annuale di rifiuti che potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero di cui al punto 1.7 precedente non dovrà superare rispettivamente le 2,5 tonnellate e 1.200 tonnellate/anno;

1.9 la ditta dovrà annotare sul registro di carico e scarico, nella fase di scarico, i bancali cerniti integri, che verranno utilizzati;

1.10 I rifiuti che potranno essere sottoposti alle sole operazioni di messa in riserva R13 ed eventuale selezione/cernita R12, dovranno essere esclusivamente costituiti da:

CER 150107 Imballaggi in vetro

CER 170405 Ferro e acciaio

CER 191202 Metalli ferrosi

CER 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

CER 200110 Abbigliamento

CER 200102 Vetro

1.11 Il quantitativo massimo istantaneo ed annuale di rifiuti che potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero di cui al punto 1.10 precedente non dovrà superare rispettivamente le 5 tonnellate e 500 tonnellate/anno;

1.12 L'area di ricarica batterie dei carrelli elettrici deve rispettare i requisiti minimi previsti dalla norma CEI UNI 62485-3 (ex-CEI EN 50272) e CEI EN 60079-10 (sistemazione, ventilazione, distanza, rischio formazione atmosfere potenzialmente esplosive per presenza di gas, ecc..)

- 1.13 L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4 del DM 7/08/2012, e all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- 1.14 I rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti con le modalità del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; pertanto dovrà essere allestita un'apposita area presso l'impianto, segnalata con apposita cartellonistica;
- 1.15 Altri rifiuti solidi e liquidi eventualmente derivanti dall'attività autorizzata, devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative ambientali;
- 1.16 La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto della presente autorizzazione, per il recupero o lo smaltimento, siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 1.17 Le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento dovranno essere condotte con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;
- 1.18 Gli impianti devono essere mantenuti integri e l'area dotata di idonea attrezzatura antincendio costantemente efficiente, secondo quanto indicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 1.19 La ditta autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 1.20 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

2. SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE NELLA PUBBLICA FOGNATURA (DI CLASSE "A") PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ADIBITO AD IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI ALLA PARTE III DEL DLGS 152/2006

**E SMI, DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) E DELLE
SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:**

La Società si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite dal gestore del servizio pubblico (HERA SPA- Struttura operativa territoriale di Ferrara) e dai suoi incaricati in merito alla corretta gestione degli scarichi autorizzati dal presente atto.

Il gestore del servizio pubblico ha facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione del servizio in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario - depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme di cui alla parte III del D.lgs 152-2006 e smi, dalle disposizioni del regolamento del Servizio Idrico approvato dall'Agenzia per i servizi pubblici locali della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009 ed alle seguenti prescrizioni:

2.1 deve essere rispettato quanto riportato nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;

2.2 tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

2.3 in caso di danni o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, è fatto obbligo di dare comunicazione tempestiva (entro e non oltre le 24 ore) ad HERA Spa - distretto di Ferrara;

2.4 ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

2.5 HERA Spa - distretto di Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per

rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;

2.6 le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA Spa - distretto di Ferrara;

2.7 la ditta è tenuta a presentare ad HERA Spa - distretto di Ferrara denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato;

2.8 al personale dipendente di HERA Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità stabilite nel regolamento del servizio idrico integrato;

3. Da parte del Legale Rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

4. L'autorizzazione avrà validità fino al 31.05.2029

Per l'esercizio dell'attività la società dovrà presentare apposite **garanzie finanziarie** secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003 pari a **Euro 336.720,00 (trecentotrentaseimilasettecentoventi/00)**, così calcolato: 45.100 euro (capacità annua di recupero di rifiuti autorizzata x 12 euro/t,) + 20.000 euro (importo minimo per le operazioni di sola messa in riserva), ridotte del 40% per imprese certificate UNI EN ISO 14001.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso via pec alla Società, al Comune di Cento, all'AUSL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paola Magri)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.